

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 946)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(FERRI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro delle Finanze**

(Valsecchi)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(Matteotti)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1973

Attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità europee  
69/493/C E E sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati  
membri relative al vetro cristallo

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuazione del Mercato comune europeo postula la necessità che l'avvenuta eliminazione, per i prodotti industriali, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri sia seguita, tra l'altro, dall'eliminazione degli ostacoli di ordine tecnico agli scambi di tali prodotti, derivanti da disparità tra le

disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati stessi.

Nel programma di ravvicinamento di dette disposizioni — suddiviso in tre fasi — stabilito con Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee del 28 maggio 1969, è stato fissato un ordine di priorità nella eliminazione degli ostacoli in questione, nel qua-

le figura — nella prima fase —, tra gli altri settori, quello del vetro cristallo.

Nel quadro della realizzazione di tale programma, il suddetto Consiglio ha adottato, il 15 dicembre 1969 — in base all'articolo 100 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea — la Direttiva n. 69/493/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al detto settore.

Tale direttiva trova presupposto nella considerazione che le differenze esistenti nelle regolamentazioni di taluni Stati membri, in materia di denominazioni e di composizione dei prodotti di vetro cristallo, costituiscono ostacolo all'instaurazione ed al funzionamento del Mercato comune e che tale ostacolo può essere superato con l'adozione delle stesse disposizioni da parte di tutti gli Stati membri.

Il provvedimento comunitario stabilisce, pertanto, norme comuni — per quanto concerne le denominazioni e le caratteristiche dei detti prodotti — che sono volte a proteggere, da un lato, l'acquirente contro le frodi e, dall'altro, il fabbricante che si conformi alle medesime, nonchè metodi uniformi, per la determinazione delle proprietà chimiche e fisiche dei prodotti stessi.

L'articolo 8 della citata Direttiva stabilisce che gli Stati membri mettano in vigore le misure necessarie per conformarsi ad essa, entro il termine di diciotto mesi dalla sua notificazione.

Ai sensi degli articoli 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, si impone ora all'Italia la necessità di adeguare la legislazione vigente alla citata Direttiva n. 69/493/CEE.

A tal fine, è stato predisposto l'unito disegno di legge. Questo riproduce sostanzialmente il contenuto della Direttiva in parola, salvi gli adattamenti imposti da talune esigenze, meritevoli di adeguata considerazione.

In base all'articolo 1 del disegno di legge possono essere messi in circolazione, senza alcun ostacolo, i prodotti di cui alla voce 70.13 della tariffa doganale comune, che rispondano alle definizioni e alle norme sta-

bilite nel disegno di legge e nei relativi allegati.

L'articolo 2 pone il divieto di utilizzare in commercio le denominazioni previste nell'allegato B del disegno di legge, per designare prodotti non di vetro cristallo. Tale principio trova ulteriore tutela nel disposto di cui al successivo articolo 6.

Nell'articolo 3 si prevede la facoltà di munire un prodotto — avente la propria denominazione di categoria — del simbolo di identificazione corrispondente, quale è definito nell'allegato B del disegno di legge.

L'articolo 4 prevede la possibilità di semplificare l'etichettatura del prodotto, consentendo la riunione, su un'unica etichetta, delle denominazioni e dei simboli di identificazione stabiliti nell'allegato B del disegno di legge, e prevede anche la possibilità di aggiungere altre indicazioni atte a meglio individuare la qualità del prodotto, purchè siano conformi al buon uso commerciale.

Nell'articolo 5 è stabilito l'obbligo di porre in particolare evidenza — secondo i casi — la denominazione del prodotto o l'indicazione dell'esatta natura di questo, quando possa sorgere confusione dalle indicazioni figuranti sul prodotto.

L'articolo 6 indica i metodi da utilizzare per i controlli dei prodotti ai fini della loro denominazione.

Con l'articolo 7 si affida al più qualificato ente italiano del settore l'incarico di determinare le proprietà chimiche e fisiche dei prodotti qualora esse siano oggetto di contestazione.

L'articolo 8 contiene alcune norme penali in relazione alla eventuale violazione degli obblighi previsti dagli articoli 2 e 5.

L'articolo 9 esclude dall'applicazione della legge i prodotti destinati all'esportazione fuori del territorio della Comunità.

\* \* \*

Il disegno di legge, già presentato al Senato nel gennaio 1972, è decaduto per la fine della legislatura.

Viene riproposto nello stesso testo.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

La composizione, le caratteristiche di fabbricazione, l'etichettatura e ogni forma di pubblicità dei prodotti di cui alla tabella allegato *A* devono corrispondere alle definizioni e alle norme stabilite nella presente legge e nei relativi allegati.

## Art. 2.

Le denominazioni di cui alla colonna *b*) dell'allegato *B* non possono essere utilizzate in commercio, per designare prodotti diversi da quelli rispondenti alle caratteristiche specificate nelle colonne da *d*) a *g*) dello stesso allegato.

È in ogni caso vietato immettere al consumo vetri cavi e in lastre con denominazione « mezzi cristalli » o denominazioni affini.

## Art. 3.

I prodotti indicati nella tabella allegato *A*, che siano contraddistinti da una delle denominazioni previste nella colonna *b*) dell'allegato *B*, possono essere anche muniti del relativo simbolo di identificazione, descritto nelle colonne *h*) ed *i*) dell'allegato *B*.

## Art. 4.

Le denominazioni e i simboli di identificazione stabiliti nell'allegato *B* possono essere apposti sull'unica etichetta descritta nelle colonne *h*) ed *i*) dello stesso allegato.

Sull'etichetta possono essere aggiunte altre indicazioni, atte a meglio individuare la qualità e le finiture del prodotto, purchè tali indicazioni siano conformi al buon uso commerciale.

## Art. 5.

Qualora il marchio di fabbrica, la ragione sociale di una impresa od ogni altra iscrizione comporti, a titolo principale oppure a titolo di aggettivo o di radice, l'utilizzazione di una denominazione, prevista nelle colonne *b*) e *c*) dell'allegato *B*, o che possa dar luogo a confusione con quest'ultima, deve figurare, a caratteri molto evidenti, immediatamente seguita dal marchio di fabbrica o dalla ragione sociale o dall'iscrizione:

la denominazione del prodotto, quando questo risponde alle caratteristiche specificate nelle colonne da *d*) a *g*) dell'allegato *B*;

l'indicazione dell'esatta natura del prodotto, quando questo non risponde a tali caratteristiche.

## Art. 6.

La corrispondenza delle denominazioni e dei simboli d'identificazione alle caratteristiche specificate nelle colonne da *d*) a *g*) dell'allegato *B* non può essere verificata se non utilizzando i metodi definiti nell'allegato *C*.

## Art. 7.

L'accertamento delle proprietà chimiche e fisiche dei prodotti, oggetto della disciplina prescritta nella presente legge, è effettuato, in tutti i casi in cui sia necessario, dalla Stazione sperimentale del vetro di Venezia-Murano.

## Art. 8.

Chiunque pone in vendita o altrimenti mette in commercio i prodotti indicati nella tabella allegato *A* della presente legge, con le denominazioni di « cristallo superiore, cristallo al piombo, vetro sonoro superiore e vetro sonoro », e che, per la loro composizione, non corrispondono alle relative carat-

teristiche specificate nell'allegato *B*, è punito con la multa da lire 40.000 a lire 400.000.

Chiunque, sussistendo le condizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, non ottempera all'obbligo di apporre, a caratteri molto evidenti, la denominazione del prodotto, quando questo risponde alle caratteristiche specificate nelle colonne da *d*) a *g*) dell'allegato *B*, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

Chiunque, nelle condizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, non ottempera all'obbligo di apporre, a caratteri molto evidenti, la indicazione dell'esatta natura del prodotto, quando questo non risponde alle caratteristiche specificate nelle colonne da *d*) a *g*) dell'allegato *B*, è punito con la multa da lire 30.000 a lire 300.000.

#### Art. 9.

La presente legge non si applica ai prodotti destinati ad essere esportati fuori dal territorio della Comunità economica europea.

## ALLEGATO A

ELENCO DEI PRODOTTI DI VETRO-CRISTALLO DI CUI ALLA VOCE 70.13 DELLA  
TARIFFA DOGANALE COMUNE

Articoli da tavola, da cucina, da toeletta, da ufficio e d'arredamento e particolarmente:




Bicchieri di qualsiasi foggia e forma, tazze, boccali da birra, caraffe e brocche, insalatiere, coppe, ciotole, salsiere, zuccheriere, biscottiere, formaggere, saliere, oliere, spremilimoni e spremifrutta, piatti, piattini e sottopiatte, vasi, vassoi, vetri per shaker, bomboniere, scaldavivande, pestelli, secchielli da ghiaccio, servizi da toeletta, ganci portasciugamani, portaciprie, spruzzatori e boccette per profumi, tubi portaspazzolini da denti, fermacarte, calamai, vaschette, posapenne, ceneriere ed altri articoli per fumatori, vasi da fiori ed ornamentali, coppe ornamentali, soprammobili, statuette ed oggetti decorativi di forme varie e diverse, centrotavola, bruciaprofumi, oggetti ricordo.

Questi articoli possono essere prodotti in vetro-cristallo bianco, colorato od anche, talvolta, argentato a specchio.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ALLEGATO B

## LISTA DI CATEGORIE DI VETRO-CRISTALLO

N.	Denominazione della categoria		Caratteristiche				Etichettatura	
		Note esplicative	Ossidi metallici (in percentuale)	Densità	Indice di rifrazione	Durezza di superficie	Forma del simbolo	Osservazioni
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Cristal superieur 30% Cristallo superiore 30% Hochbleikristall 30% Vollloodkristal 30%	Le denominazioni possono essere liberamente utilizzate qualunque sia il paese di origine od il paese di destinazione.	$\geq \text{PbO}$ $\geq 30\%$	$\geq 3,00$	(x)			Etichette rotonde. Colore: oro $\varnothing \geq 1 \text{ cm}$
2	Cristal au plomb 24% Cristallo al piombo 24% Bleikristall 24% Loodkristal 24%	Il numero indica, in percentuale, il tenore di ossido di piombo.	$\geq \text{PbO}$ $\geq 24\%$	$\geq 2,90$	(x)			
3	Cristallin Vetro sonoro superiore Kristallglas Kristallyngla (1) Sonoorglas (2)	Si possono utilizzare unicamente le denominazioni redatte nella lingua o nelle lingue del paese dove i prodotti sono messi in commercio.	$\text{ZnO, BaO, PbO, K}_2\text{O}$ , singolarmente o combinati. $\geq 10\%$	$\geq 2,45$	$\geq \text{nD}$ $\geq 1,520$			Etichetta a forma di quadrato. Colore: argento. Lato: $\geq 1 \text{ cm}$
4	Verre sonore Vetro sonoro Kristallglas Sonoorglas	Eccezione: sul mercato tedesco, si può vendere con la denominazione « Pressbleikristall » o « Bleikristall gepresst » (nei medesimi caratteri) un vetro pressofuso avente un contenuto del 18% di PbO ad una densità di almeno 2,70.	$\text{BaO, PbO, K}_2\text{O}$ , singolarmente o combinati. $\geq 10\%$	$\geq 2,40$		Vickers — 550 $\pm 20$		Etichetta a forma di triangolo equilatero. Colore: argento. Lato: $\geq 1 \text{ cm}$

(x)  $\text{nD} \geq 1,545$  quale criterio per una determinazione accessoria non distruttiva dei prodotti (all'atto dell'importazione).

(1) In Belgio.

(2) Nei Paesi Bassi.

## ALLEGATO C

METODI PER LA DETERMINAZIONE DELLE PROPRIETÀ CHIMICHE  
E FISICHE DELLE CATEGORIE DEL VETRO CRISTALLO

## 1. ANALISI CHIMICHE

## 1.1. BaO e PbO

1.1.1. *Dosaggio della somma: BaO + PbO*

Pesare con un'approssimazione di 0,0001 g circa 0,5 g di polvere di vetro ed introdurli in un crogiuolo di platino. Inumidire con acqua ed aggiungere 10 ml d'una soluzione al 15% di acido solforico e 10 ml di acido fluoridrico. Riscaldare al bagno di sabbia fino a quando si producano vapori bianchi. Lasciare raffreddare e trattare nuovamente con 10 ml di acido fluoridrico. Riscaldare fino a quando si ripresentino dei vapori bianchi. Lasciare raffreddare e risciacquare le pareti del crogiuolo con acqua. Riscaldare fino a quando ricompaiono i vapori bianchi. Lasciare raffreddare, aggiungere cautamente 10 ml di acqua, quindi travasare in un recipiente di 400 ml. Risciacquare più volte il crogiuolo con una soluzione di acido solforico al 10% e diluire a 100 ml con la stessa soluzione. Far bollire da 2 a 3 minuti. Lasciar riposare per una notte.

Filtrare su un crogiuolo filtrante di porosità 4, lavare con una soluzione d'acido solforico al 10% e quindi 2 e 3 volte con l'alcool etilico. Lasciar seccare per un'ora nell'essiccatoio a 150°. Pesare il BaSO<sub>4</sub> + PbSO<sub>4</sub>.

1.1.2. *Dosaggio di BaO*

Pesare con un'approssimazione di 0,0001 g circa 0,5 g di polvere di vetro ed introdurli in un crogiuolo di platino. Inumidire con acqua ed aggiungere 10 ml d'acido fluoridrico e 5 ml d'acido perclorico. Riscaldare al bagno di sabbia fino a quando si sviluppino vapori bianchi.

Lasciar raffreddare ed aggiungere nuovamente 10 ml di acido fluoridrico. Riscaldare fino a quando ricompaiono dei vapori bianchi. Lasciar raffreddare e risciacquare le pareti del crogiuolo con acqua distillata. Riscaldare nuovamente ed evaporare quasi a secco. Riprendere con 50 ml di acido cloridrico al 10% e riscaldare debolmente per facilitare la soluzione. Travasare in un recipiente di 400 ml e diluire con acqua a 200 ml. Portare ad ebollizione e far passare una corrente di idrogeno solforato nella soluzione calda. Interrompere la corrente gassosa non appena il precipitato di solfuro di piombo si sia depositato sul fondo del recipiente. Filtrare su una carta da filtro a trama fitta e lavare con acqua fredda saturata di idrogeno solforato.

Far bollire i filtrati ed eventualmente ridurli a 300 ml mediante evaporazione. Aggiungere all'ebollizione 10 ml di una soluzione al 10% di acido solforico. Togliere dal fuoco e lasciare riposare per almeno 4 ore.

Filtrare su carta da filtro a trama fitta, lavare con acqua fredda, quindi calcinare il precipitato a 1050° C e pesare BaSO<sub>4</sub>.

1.2. *Dosaggio di ZnO*

Evaporare i filtrati derivati dalla separazione di BaSO<sub>4</sub> in modo da ridurre il loro volume a 200 ml. Neutralizzare con l'ammoniaca in presenza di rosso di metile ed aggiungere 20 ml di acido solforico N/10. Portare il ph a 2 (ph-metro) aggiungendo acido solforico N/10 o soda caustica N/10 secondo il caso e precipitare a freddo il solfuro di zinco immettendo una corrente di idrogeno solforato. Lasciare depositare il precipitato per 4 ore, poi raccoglierlo su una carta da filtro a trama fitta. Lavare con acqua fredda saturata di idrogeno solforato. Sciogliere il precipitato sul filtro versandovi 25 ml di una soluzione calda di acido cloridrico al 10%. Lavare il filtro con acqua bollente fino ad ottenere un volume di 150 ml circa. Neutralizzare con ammoniaca in presenza di una cartina di tornasole, quindi aggiungere 1 — 2 g d'urotropina solida per fissare il ph a circa 5. Aggiungere alcune gocce di una soluzione acquosa allo 0,5% di soluzione di arancione di xilenolo appena preparata e titolare mediante una soluzione di complesso III N/10 fino al viraggio dal rosa al giallo limone.



### 1.3. Dosaggio di $K_2O$

Mediante precipitazione e pesatura del tetrafenil-boruro di K.

*Soluzione:* 2 g di vetro vengono sciolti dopo rottura e passaggio al setaccio mediante

2 cc di  $HNO_3$  conc.

15 cc  $NCIO_4$

25 cc Hf

in un crogiuolo di platino a bagnomaria, quindi al bagno di sabbia. Dopo la scomparsa dei grandi vapori perclorici (portare fino ad essiccazione), sciogliere mediante 20 cc di acqua calda e 2 — 3 cc HCl conc.

Travasare in un pallone graduato di 200 cc e portare al volume mediante acqua distillata.

*Reattivi:* Soluzione di tetrafenil-boruro di sodio al 6%: sciogliere 1,5 g del reattivo in 205 cc di acqua distillata. Eliminare il lieve intorbidamento formatosi aggiungendo un g di alluminio idrato. Agitare 5 minuti e filtrare avendo cura di passare nuovamente sul filtro i primi 20 cc ottenuti.

Soluzione di lavaggio del precipitato: preparare un po' di sale di K mediante precipitazione in una soluzione di circa 0,1 g KCl per 50 ml HCl N/10, in cui si versa agitando la soluzione di tetrafenil-boruro fino a cessazione del precipitato. Filtrare sulla fritta. Lavare con acqua distillata. Seccare in un essiccatoio a temperatura ambiente. Versare quindi 20 — 30 mg di questo sale in 250 cc d'acqua distillata. Agitare di tanto in tanto. Dopo 30 minuti aggiungere 0,5 — 1 g d'alluminio idratato. Agitare per alcuni minuti e quindi filtrare.

*Esecuzione:* Prelevare sul liquido cloridrico di soluzione un volume corrispondente a circa 10 mg di  $K_2O$ . Diluire a 100 cc circa. Versare lentamente la soluzione del reattivo, e precisamente 10 cc per 5 mg di  $K_2O$  stimati, agitando moderatamente. Lasciare riposare 15 minuti al massimo, quindi filtrare su un crogiuolo sinterizzato tarato n. 3 o 4. Lavare con soluzione di lavaggio. Essiccare per 30 minuti a 120° C. Fattore di conversione 0.13143 per  $K_2O$ .

### 1.4. Tolleranze

$\pm 0,1$  in valore assoluto su ogni dosaggio.

Se, nelle tolleranze, dall'analisi risulta un valore inferiore ai limiti fissati (30,24 o 10%), occorre considerare la media di almeno 3 analisi. Se essa è superiore o pari rispettivamente a 29,95; 23,95 o 9,95 il vetro deve essere ammesso nelle categorie corrispondenti rispettivamente a 30,24 e 10%.

## 2. DETERMINAZIONI FISICHE

### 2.1. Densità

Metodo della bilancia idrostatica con una approssimazione di  $\pm 0,01$ . Un campione di almeno 20 g è pesato all'aria, e quindi immerso nell'acqua distillata a 20° C.

### 2.2. Indice di rifrazione

L'indice misurato al rifrattometro con una approssimazione di  $\pm 0,0001$ .

### 2.3. Microdurezza

La durezza Vickers va misurata secondo le norme ASTM E 92 — 65 (Revisione 1965), ma impiegando un peso di 50 g e considerando la media di 15 determinazioni.